



COMUNE DI UTA

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15/05/2014

PUBBLICATO all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 27/05/2014

INDICE

CAPO I

Principi generali

- Art.1 Oggetto
- Art. 2 Riferimenti Legislativi
- Art. 3 Destinatari
- Art. 4 Finalità degli interventi
- Art. 5 Presa in carico e piano individualizzato di assistenza
- Art. 6 Requisiti e condizioni di accesso agli interventi economici
- Art. 7 Quantificazione del Contributo economico
- Art. 8 Coinvolgimento della rete familiare

CAPO II

Interventi economici

- Art. 9 Tipologie di contributi
- Art. 10 Assistenza economica continuativa
- Art. 11 Assistenza economica Straordinaria
- Art. 12 Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori
- Art. 13 – Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di anziani e disabili

CAPO III

Programmi specifici

- Art. 14 Contributi per inserimenti in attività di pubblica utilità – Progetto Impegno
- Art. 15 Natura del rapporto
- Art. 16 Modalità di accesso al servizio
- Art. 17 Tipologia delle attività

CAPO IV°

Disposizioni finali

- Art. 18 Verifica degli interventi, modifica, sospensione e revoca
- Art. 19 Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta
- Art. 20 Azioni di rivalsa per contributi indebiti
- Art. 21 Norme di rinvio
- Art. 22 Entrata in vigore

ALLEGATO A): Criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno per la concessione di contributi economici continuativi e straordinari

ALLEGATO B): Criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno per l'inserimento nel Progetto Impegno

CAPO I°
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di disagio di persone singole e famiglie, che impediscono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita quotidiana.

Art. 2

Riferimenti legislativi

Il presente Regolamento è stato redatto in conformità con la normativa esistente e in particolare:

- a) Costituzione della Repubblica Italiana – artt. 2,3,31 e 38;
- b) Codice civile - artt. 433 e seguenti;
- c) Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii;
- d) D.L.gs 267/2000 e ss. mm. ii;
- e) D. Lgs. 14.03.2013, n. 33;
- f) Legge quadro 328/2000, relativa alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- g) D.P.G.R. 12/1989 – D.P.G.R. 145/1990;
- h) Legge Regionale n. 23 del 23/12/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona”.

Art. 3

Destinatari

I destinatari degli interventi economici sono tutti i cittadini regolarmente iscritti all’anagrafe del Comune di Uta, che si trovino in condizioni di disagio socio/economico. Potranno essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili.

Tali interventi rivestiranno comunque carattere straordinario, di emergenza, temporaneo, tenendo conto delle disposizioni del presente Regolamento e fatte salve le dovute azioni di rivalsa verso il Comune di appartenenza della persona interessata.

Art. 4

Finalità degli interventi

Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione, superamento o riduzione del disagio e della marginalità sociale, laddove le condizioni economiche siano tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Tale integrazione è da considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

Gli interventi del presente Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un ottica di rete e di sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Art. 5

Preso in carico e piano individualizzato di assistenza

I beneficiari dell'assistenza economica saranno coinvolti all'interno di un progetto di aiuto finalizzato a garantire il superamento delle condizioni di bisogno.

La presa in carico si articola in tre momenti:

I° fase: valutazione preliminare effettuata dall'Assistente Sociale, attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;

II° fase: indagine sulle reali condizioni di vita del richiedente e della sua famiglia, attraverso gli strumenti propri di Servizio Sociale (colloqui, visite domiciliari, contatti con altri servizi territoriali), definizione progetto d'intervento e se del caso stesura di un piano individualizzato;

III° fase: erogazione dell'intervento, verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Art. 6

Requisiti e condizioni di accesso agli interventi economici

Le domande di contributo economico devono essere presentate su apposito modulo all'Ufficio Servizi Sociali comunale. La richiesta deve essere corredata dalle certificazioni sulla situazione reddituale personale e familiare.

Requisiti e condizioni

Possono essere beneficiari degli interventi coloro che si trovino in uno stato di bisogno determinato da almeno una delle seguenti condizioni:

- insufficienza del reddito familiare per rispondere alle esigenze minime vitali di tutti i suoi membri ed in mancanza delle persone tenute a provvedere, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, o che di fatto non vi provvedono;
- incapacità totale o parziale di un soggetto che vive da solo a provvedere autonomamente a sé stesso;
- mancanza di una stabile occupazione;
- grave difficoltà della famiglia ad assicurare l'assistenza necessaria ad uno o più dei propri membri;
- situazioni straordinarie che comportano la necessità di affrontare spese non prevedibili di particolare entità ed improrogabili, documentabili (es. spese funerarie), che verranno valutate di volta in volta dall'Ufficio Servizi Sociali;
- assoggettazione di una persona a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono interventi e prestazioni socio-assistenziali.

Possono essere beneficiari di contributi economici a carattere continuativo solo i nuclei familiari che hanno un reddito inferiore ai limiti delle tabelle del minimo vitale, che vengono stabiliti annualmente dalla Regione Sardegna.

Altra condizione per l'erogazione dell'intervento è la collaborazione con gli uffici di Servizio Sociale e il rispetto dell'eventuale piano individualizzato di assistenza elaborato dallo stesso Servizio.

Definizione situazione reddituale

I richiedenti sono tenuti a dichiarare il reddito complessivo del nucleo familiare, nonché ogni entrata a qualsiasi titolo percepita, di cui si terrà conto nella determinazione del contributo.

Verranno considerate sia le entrate complessive assoggettabili all'IRPEF al netto delle trattenute previdenziali e fiscali, sia le entrate esenti IRPEF come: assegni familiari, assegni di mantenimento, pensioni di invalidità, per ciechi civili e sordomuti, l'indennità di accompagnamento.

Definizione di nucleo familiare

Concorrono alla formazione del reddito le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica. Nel caso di convivenze anagrafiche allargate deve essere considerato come nucleo familiare quello:

- composto da una o più persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione o tutela;
- composto da una coppia con stabile convivenza e loro ascendenti o discendenti.

Definizione di minimo vitale

Per minimo vitale si intende il livello minimo economico che consente alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento dei bisogni essenziali di vita, materiali, sanitari e sociali. Il Comune si attiene alle tabelle del minimo vitale, che vengono aggiornate annualmente dalla Regione Sardegna.

Art. 7

Quantificazione del contributo

La quantificazione del contributo assistenziale viene definito in conformità con la tabella **Allegato A**.

Art. 8

Coinvolgimento della rete familiare

La quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.

CAPO II°
INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Art. 9

Tipologie di contributi

Gli interventi economici erogati dal Comune di Uta sono strumenti per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 4 e si articolano in:

- Assistenza economica continuativa;
- Assistenza economica straordinaria;
- Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori;
- Assistenza economica per affidamento anziani e disabili.

Art. 10

Assistenza economica continuativa

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione e che non possiedano i requisiti per l'accesso ad altri interventi assistenziali. Detto intervento è limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato, salvo nei casi particolari descritti successivamente. L'erogazione del sussidio decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda e, salvo casi particolari nei quali sono previsti ulteriori interventi tecnici e assistenziali programmati, non potrà superare i sei mesi nell'arco dell'anno solare e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno sono cessate. Non sussiste alcun limite temporale per i soggetti:

- Con figli minori a rischio d'istituzionalizzazione;
- In situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari (malati cronici, invalidi totali permanenti);
- Anziani soli in condizioni socio economiche precarie irreversibili.

In ogni caso, il Servizio Sociale procede a verifiche periodiche sulle condizioni e sui risultati raggiunti. L'importo massimo della prestazione a carattere continuativo non potrà essere superiore alla differenza tra il minimo vitale e le risorse economiche di cui dispone il nucleo familiare del richiedente.

Art. 11

Assistenza economica Straordinaria

L'assistenza economica straordinaria, è un intervento "Una Tantum" rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico derivante da avvenimenti, che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare, documentati adeguatamente quali, a solo titolo esemplificativo:

- Pagamento di utenze di servizi essenziali (quali energia elettrica, acqua, gas)
- Perdita del lavoro per fatti estranei alla volontà del soggetto;
- Presenza di patologie psicofisiche o stato di gravidanza che impediscono temporaneamente un'attività lavorativa;
- Inserimenti scolastici e/o lavorativi;
- Decesso, abbandono o carcerazione di un congiunto convivente;
- Acquisto apparecchiature e combustibile per riscaldamento;
- Acquisto biancheria e vestiario;
- Acquisto di farmaci o di alimenti specializzati non coperti dal S.S.N.

La richiesta dell'intervento, debitamente e dettagliatamente documentata dall'interessato, sarà valutata dal Servizio Sociale Comunale che esprimerà il parere in ordine all'erogazione del contributo, dopo aver accertato, in base al rapporto reddito-consumi, stato di famiglia e condizione sociale e sanitaria, la situazione complessiva del richiedente. In caso di eventi eccezionali, lutti, licenziamenti improvvisi, debitamente documentati dal richiedente, il Servizio Sociale potrà quantificare un importo congruo a soddisfare il bisogno sopravvenuto.

Art. 12

Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori un adeguato supporto economico, finalizzato al mantenimento della persona affidata. Nel caso in cui tra il minore affidato e la famiglia affidataria non esistano vincoli di parentela ovvero qualora gli affidatari non siano ascendenti diretti del minore affidato, l'assistenza economica per il mantenimento della persona affidata è prestata dal Comune in misura pari all'entità del minimo vitale, maggiorata del cinquanta per cento. Tale quota può essere incrementata di un ulteriore quaranta per cento in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale ed a condizioni di non autosufficienza. L'assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il tutore od il curatore dell'affidato. Nel caso che il soggetto affidatario sia un ascendente diretto, quindi obbligato agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, l'assistenza economica può essere comunque erogata qualora il reddito familiare del soggetto affidatario, al netto degli oneri e delle ritenute fiscali, nonché delle eventuali spese per fitto di casa, non superi l'importo stabilito dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento dell'affidamento. Nel caso di affidamento di uno o più minori con problemi di disabilità, a favore di un ascendente diretto, il contributo può essere erogato per un importo sufficiente a soddisfare le esigenze di vita, anche se il reddito della famiglia affidataria supera la soglia della tabella regionale del minimo vitale. Nel caso di affidamento di due o più persone al medesimo nucleo familiare il contributo economico può essere corrisposto in misura ridotta, rispetto a quella prevista nei punti precedenti e fino alla concorrenza dell'importo ritenuto sufficiente a soddisfare le loro esigenze economiche.

Art. 13

Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di anziani e disabili

L'affido anziani e disabili è un intervento rivolto a soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti che non possono essere assistiti dal proprio nucleo familiare e che necessitano di compagnia, cura e assistenza.

La finalità prevalente di tale servizio è offrire a tali soggetti una possibilità alternativa all'inserimento in struttura residenziale.

Il servizio si basa sulla possibilità di individuare la disponibilità di famiglie, singoli o gruppi para – familiari riconosciuti idonei ad assumere l'impegno di rispondere alle esigenze dei soggetti loro affidati.

Tipologie d'affido

a) **Affido di supporto:** per anziani o disabili che vivono presso il proprio domicilio in uno stato di isolamento sociale e necessitano di un nucleo familiare d'appoggio per garantire la soddisfazione dei bisogni primari e migliorare la qualità della vita. Il suddetto affido verte soprattutto alla realizzazione di un sistema assistenziale/relazionale, attraverso il supporto di un nucleo familiare che rispetti il diritto all'autodeterminazione dell'anziano o del disabile.

b) **Affido in convivenza:** per anziani o disabili che non sono più in grado di vivere autonomamente, può essere di due tipi:

1. la famiglia affidataria accoglie nel proprio ambito abitativo un anziano o disabile;
2. l'anziano o disabile accoglie nella propria abitazione un nucleo familiare affidatario, che fornirà supporto assistenziale e relazionale.

L'Assistente Sociale responsabile del caso realizza l'abbinamento famiglia-affidato, che viene predisposto attraverso un accordo tra le parti e regolarizzato tramite la sottoscrizione di apposito atto che delinea i reciproci impegni, in relazione al piano d'intervento, per quanto attiene tutti gli aspetti di organizzazione e di verifica. Il contratto prevede anche la definizione delle modalità di verifica e di controllo a cura dell'Assistente Sociale responsabile del caso.

L'entità del contributo economico a favore dei nuclei familiari viene stabilito nelle seguenti misure:

- Affidato di supporto: € 350,00 mensili - (**Corrispondente all'entità del contributo economico erogato a titolo continuativo**);
- Affidato in convivenza: € 490,00 mensili - (**Corrispondente all'entità del contributo economico erogato a titolo continuativo, maggiorato del 40%**).

Il contributo viene erogato entro il mese successivo a quello di riferimento e per tutta la durata dell'affido.

CAPO III°
PROGRAMMI SPECIFICI

Art. 14

Contributi per inserimenti in attività di pubblica utilità

Progetto Impegno

L'intervento consiste nell'inserimento di persone, in stato di necessità, in attività di pubblica utilità, nel rispetto dei principi e delle finalità previsti dagli interventi socio assistenziali. L'obiettivo dell'intervento è quello di valorizzare le potenzialità e le risorse delle persone, escluse dai processi produttivi, al fine di favorirne l'inclusione sociale e il mantenimento del proprio ruolo nell'ambito della vita comunitaria.

Art. 15

Natura del rapporto

Il rapporto intercorrente tra beneficiario e l'Amministrazione Comunale sarà disciplinato ai sensi dell'art. 35 della L.R. 05.12.2005, n. 20 quindi non costituirà rapporto di lavoro, ma esclusivamente un intervento avente finalità sociali. L'Amministrazione provvederà alla copertura per responsabilità civile verso terzi.

I soggetti interessati dichiarano di conoscere tale circostanza già all'atto della domanda e di accettare tutte le condizioni disciplinate dal presente regolamento.

Al beneficiario verrà corrisposto, per l'attività svolta, un contributo economico mensile forfetario non soggetto ad alcuna ritenuta.

A fronte dell'impegno profuso, l'Amministrazione Comunale eroga un contributo economico mensile, per la durata massima di sei mesi all'anno, frazionabili, per un massimo di 80 ore mensili, compatibilmente con le risorse disponibili.

Il contributo concesso è equiparato all'intervento di assistenza economica erogato a persone in stato di bisogno.

Art. 16

Modalità di accesso al Servizio

I cittadini, nelle condizioni definite nell'art. 6 del presente Regolamento, potranno inoltrare richiesta di partecipazione, entro il termine di 30 giorni e secondo le modalità stabilite da apposito avviso pubblico. Le richieste saranno valutate secondo i criteri e i punteggi definiti in conformità alla tabella di cui all' **Allegato B** del presente Regolamento.

I contributi economici possono essere erogati in due forme:

- contributo economico dell'importo massimo di €. 300,00, per nuclei familiari monocomponente;
- contributo economico dell'importo massimo di €. 350,00 per nuclei familiari composto da due o più persone.

Il punteggio minimo da raggiungere per l'inserimento nel progetto è di n. 4 punti, salvo in casi eccezionali opportunamente documentati.

Potrà presentare richiesta di inserimento nel progetto un solo componente per nucleo familiare. Non potranno essere ammesse le persone che usufruiscono di altri programmi analoghi finanziati anche da altri enti nazionali o regionali.

Il nucleo che usufruirà di questo intervento non avrà diritto, contemporaneamente, ad altre forme di assistenza economica.

Art. 17

Tipologia delle attività

I cittadini ammessi al Servizio dovranno svolgere servizi di utilità collettiva nei seguenti ambiti:

- servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di spazi pubblici;
- servizi di sorveglianza, cura, manutenzione e valorizzazione del verde pubblico e arredo urbano;
- attività di vigilanza e pulizia durante lo svolgimento di attività ricreative, di animazione sociale, di manifestazioni di interesse collettivo;
- ogni altra attività che l'Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio.

Le persone ammesse all'intervento non potranno usufruire nello stesso anno di altri benefici economici, né di altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico.

CAPO IV°
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Verifica degli interventi – modifica- sospensione-revoca

Il Servizio Sociale procede, attraverso la figura dell'Assistente Sociale, alla verifica periodica del progetto d'intervento attivato, al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli impegni concordati con l'utente.

Qualora dalle verifiche effettuate si riscontri la necessità di effettuare delle modifiche al progetto l'Assistente Sociale che ha in carico il caso può proporre la modifica, sospensione o revoca dello stesso intervento.

Art. 19

Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta

Le persone e i nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati dal presente Regolamento, sono tenuti a comunicare, entro un massimo di 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico.

Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi, sono soggette a verifiche specifiche a campione, come previsto dal D.P.R. 445/00.

Art. 20

Azioni di rivalsa per contributi indebiti

I cittadini che abbiano usufruito indebitamente di interventi economici, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito indebitamente, salve le conseguenze penali previste dall'art. 496 del codice penale.

Art. 21 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano, ove possibile, le analoghe disposizioni dei Regolamenti dell'Ente, e si fa richiamo alle disposizioni dello Statuto, delle leggi e dei principi generali del diritto.

Il Comune di Uta si riserva la facoltà, inoltre, di adeguare il presente Regolamento alle norme attuative della L.R. 23/2005, in materia di contributi economici, all'atto dell'approvazione delle stesse da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 22 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio previsto dallo Statuto Comunale.

Allegato A) alla delibera C.C. n. del

CRITERI GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI E STRAORDINARI (art. 7 del Regolamento)

Valutazione situazione reddituale

Minimo Vitale Tabelle Regionali art. 4 D.PG.R. 145/90	Punteggio
1^ Fascia	n. + 15
2^ Fascia	n. + 10
3^ Fascia	n. + 5
4^ Fascia	n. 0
5^ Fascia	n. - 5

Valutazione disagio sociale

Numero componenti del nucleo familiare da n. 4 a n. 6 componenti	n. 2 punti
Numero componenti del nucleo familiare Da n. 6 componenti e oltre	n. 3 punti
Convivenza con almeno due figli minori (Cumulabile)	n. 1 punto
Situazioni straordinarie che comportano spese imprevedibili	Punti da 5 a 10 in base alla tipologia di spesa
Presenza di disposizioni dell'Autorità Giudiziaria in merito ad interventi socio-assistenziali	n. 10 punti
Documentata appartenenza alle categorie protette	n. 3 punti
Situazione di Disoccupazione	
Documentata disoccupazione da oltre cinque anni	n. 5 punti
Documentata disoccupazione da oltre due anni fino a quattro anni	n. 3 punti
Documentata disoccupazione da oltre uno fino due anni	n. 2 punti
Documentata disoccupazione da 0 a 1 anno	n. 1 punto

Tenore di vita

Possesso di più di un automezzo	- 5 punti
---------------------------------	-----------

Possesso di Abitazione sovradimensionata	- 3 punti
Possesso arredi di lusso o elettrodomestici non di prima necessità	-4 punti
Possesso di terreni	-1 punto ogni 2000 mq
Altre spese accertate non di prima necessità	- 3 punti

Determinazione del contributo

Punteggio	Entità del contributo Continuativo	Entità del contributo Straordinario
Da 50 a 40	Max €. 350,00	Max €. 500,00
Da 39 a 30	Max €. 250,00	Max €. 350,00
Da 29 a 20	Max €. 200,00	Max €. 300,00
Da 19 a 10		Max €. 200,00
Da 9 a 0		Solo in caso di eventi eccezionali (Vedovanza, lutto, calamità, licenziamento)

CRITERI GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO PER
L'INSERIMENTO NEL PROGETTO IMPEGNO
(art. 14 del Regolamento)

Valutazione situazione reddituale

Minimo Vitale Tabelle Regionali art. 4 D.PG.R. 145/90	Punteggio
1^ Fascia	n. 6
2^ Fascia	n. 4
3^ Fascia	n. 3
4^ Fascia	n. 2
5^ Fascia	n. 1

Valutazione disagio sociale

Numero componenti del nucleo familiare da n. 4 a n. 6 componenti	n. 2 punti
Numero componenti del nucleo familiare Da n. 6 componenti e oltre	n. 3 punti
Convivenza con almeno due figli minori (Cumulabile)	n. 1 punto
Documentata appartenenza alle categorie protette	n. 3 punti
Situazione di Disoccupazione	
Documentata disoccupazione da oltre cinque anni	n. 5 punti
Documentata disoccupazione da oltre due anni fino a quattro anni	n. 3 punti
Documentata disoccupazione da oltre uno fino due anni	n. 2 punti
Documentata disoccupazione da 0 a 1 anno	n. 1 punto

Valutazione situazione di handicap

Possesso di Invalidità Civile dal 36% al 74%	n. 3 punti
Possesso di Invalidità dal 75% al 100% (Titolari di pensione di invalidità)	n. 2 punti
Convivenza con congiunto con invalidità superiore del 75% se adulto o titolare di indennità di frequenza se minore	n. 2 punti

Tenore di vita

Possesso di più di un automezzo	- 5 punti
---------------------------------	-----------

Possesso di Abitazione sovradimensionata	- 3 punti
Possesso arredi di lusso o elettrodomestici non di prima necessità	- 4 punti
Possesso di terreni	-1 punto ogni 2000 mq
Altre spese accertate non di prima necessità	- 3 punti

Determinazione del contributo

Punteggio	Entità del contributo Persone da sole	Entità del contributo Per due o più persone
Da 15 a 9	Max €. 300,00	Max €. 350,00
Da 8 a 5	Max €. 250,00	Max €. 300,00
Meno di 4 punti	Max €. 200,00 (Solo in caso di eventi eccezionali documentati)	Max €. 250,00 (Solo in caso di eventi eccezionali documentati)